



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 17 dicembre 2015 n.19**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5, quarto comma, della Legge 25 novembre 1997 n.136;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 10 dicembre 2015;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

## **REGOLAMENTO PER L'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI USATI DELLA CATEGORIA N1 PROVENIENTI DA PAESI DELL'UNIONE EUROPEA CON ESENZIONE DELLA VISITA E PROVA DI COLLAUDO**

### **Art.1**

1. I veicoli usati della categoria N1 provenienti da paesi della Unione Europea possono essere immatricolati dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti previa presentazione della relativa documentazione dalla quale risulti una data di prima immatricolazione inferiore a sei mesi o dalla quale risulti che non abbiano percorso oltre seimila chilometri. In tali casi non sono sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di cui all'articolo 2, punto 1) della Legge 20 settembre 1985 n. 107. Il chilometraggio effettivo sarà autocertificato con le procedure già vigenti.

### **Art.2**

1. Qualora l'Ufficio ne ravvisi la necessità, potrà imporre il controllo del veicolo disponendo che lo stesso venga sottoposto a visita e prova di collaudo prima dell'immatricolazione.

### **Art.3**

1. Qualora venga accertato che un'immatricolazione sia viziata da irregolarità non sanabile, il Dirigente Ufficio Registro Automezzi e Trasporti potrà revocarla con proprio provvedimento.

**Art.4**

1. La tassa di collaudo dovrà comunque essere riscossa.

*Dato dalla Nostra Residenza, addi 17 dicembre 2015/1715 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Lorella Stefanelli – Nicola Renzi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*